

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 30-03-2019**

**OGGETTO: Bilancio di previsione 2019 - 2021 : Approvazione aliquote Imposte Municipale Unica ( IMU)**

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **trenta** del mese di **marzo** alle ore **09:00** presso la Sala Consiliare, in seguito ad invito diramato dal Presidente con le formalità prescritte dalla vigente Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica.  
Presiede l'adunanza il **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNARDINI FRANCESCO**

Pres./Ass.	Nominativo
<b>P</b>	<b>DE RANIERI ANDREA</b>
<b>P</b>	<b>CADEDDU EMANUELE</b>
<b>P</b>	<b>BERNAVA ANDREA</b>
<b>P</b>	<b>MALFANTI VALENTINA</b>
<b>P</b>	<b>BERNARDINI FRANCESCO</b>
<b>P</b>	<b>FERTI SERENA</b>
<b>P</b>	<b>FRATI ALESSIO</b>
<b>P</b>	<b>RAVANI GREGORIO</b>
<b>P</b>	<b>SANDRI GIANMARCO</b>
<b>P</b>	<b>PISANI CLAUDIO</b>
<b>P</b>	<b>FONTANA RAFFAELLA</b>
<b>P</b>	<b>FABIANO ROSANNA</b>
<b>P</b>	<b>BENELLI GERVASIO</b>

Partecipa: **Il SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Federico Valle**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

Il presente verbale riporta gli accadimenti in forma riassuntiva e non letterale. La versione integrale degli interventi dei consiglieri si trova nella registrazione conservata agli atti.

La situazione di cui al frontespizio è quella al momento della discussione del presente punto all'o.d.g.

**Richiamato:**

- l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altri provvedimenti normativi;
- l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;
- l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;
- l'art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013, dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

**Visto** l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**Visto** l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio perché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Richiamato** l'art. 13 comma 2 DL 201/2011 convertito in legge 214/11 nel testo modificato dall'art. 9 bis del DL 47/14 convertito in Legge 80/14 ai sensi del quale “ *A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso*”.

Delibera N. 16 del 30-03-2019

**Richiamato** l'art. 1 comma 10 Legge 208/2015 che ha apportato sostanziali modifiche al regime IMU/TASI alle abitazioni concesse in uso gratuito;

**Ritenuto** di non assimilare all'abitazione principale ma di fissare l'aliquota del 0,40% per gli immobili posseduti da italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti AIRE, NON PENSIONATI, a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che l'immobile non risulti locato.

**Ritenuto** di mantenere l'aliquota agevolata per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, a condizione che:

- a) il beneficiario non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili destinati ad uso abitativo sul territorio comunale ad eccezione dell'unità immobiliare beneficiaria dell'aliquota agevolata
- b) il beneficiario risieda anagraficamente nell'immobile concesso in uso gratuito;

**Preso atto** che questo Comune è stato classificato PARZIALMENTE DELIMITATO ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze n° 9 del 14.06.1993

**Ritenuto** di fissare al minimo di legge l'aliquota per i terreni agricoli

**CON** voti 9 favorevoli e 4 astenuti (Benelli, Fabiano, Fontana e Pisani)

#### DELIBERA

1. Di approvare per l'annualità 2019 le aliquote da applicare all'Imposta municipale propria come indicate nella seguente tabella:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Immobili ( aliquota ordinaria)	10,0 ‰
Categorie catastali C1 – C3 – D2 ( solo se affittati ad uso commerciale o utilizzati dal proprietario per uso commerciale)	7,6 ‰
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7	4,0 ‰
Aree edificabili	7,6 ‰
Terreni Agricoli	4,6 ‰
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, a condizione che: a. il beneficiario non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili destinati ad uso abitativo sul territorio comunale ad eccezione dell'unità immobiliare beneficiaria dell'aliquota agevolata b. il beneficiario risieda anagraficamente nell'immobile concesso in uso gratuito;	6,00 ‰
Art. 1 comma 10 Legge 208/2015: Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, a condizione che: a. Il contratto sia registrato b. Il comodante possieda un solo immobile in Italia <i>oppure</i> Il comodante oltre all'immobile concesso in comodato, possieda, nello stesso comune, un altro	6,00 ‰  Base

<p>immobile adibito a propria abitazione principale</p> <p>c. Il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato</p> <p>d. Il comodatario utilizzi l'immobile quale abitazione principale</p> <p><b>Sono escluse dal beneficio le unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9</b></p>	<p>Imponibile ridotta del 50%</p>
<p>Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato</p>	<p>Assimilato abitazione principale</p>
<p>Immobili posseduti da italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti AIRE, a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che l'immobile non risulti locato</p>	<p>4,00 ‰</p>
<p>Immobile posseduto a titolo di proprietà o usufrutto da italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti AIRE, <b>pensionati nello Stato di residenza</b>, a condizione che l'immobile non risulti locato o concesso in comodato d'uso</p>	<p>Assimilato ad abitazione principale ( L 214/11 art. 13 c.2)</p>
<p>a) Immobili di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa anagraficamente residenti nel Comune di Ameglia, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale</p> <p>b) Immobili di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa studenti universitari anche in assenza della residenza anagrafica</p> <p>c) Alloggi degli Istituti Autonomi per le case popolari, occupate da assegnatari residenti nel Comune di Ameglia adibiti ad abitazione principale</p> <p>d) Le unità non locate dei dipendenti delle Forze armate</p>	<p>Assimilato abitazione principale</p>
<p>Abitazioni concesse in locazione da privati a persone fisiche che dimorano e risiedono anagraficamente nell'alloggio alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art. 2 comma 3 della Legge n.431/1998</p>	<p>6,00 ‰</p> <p>Importo dovuto ridotto del 25%</p>
<p>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, non locati <i>cd Immobili merce</i></p>	<p>Esenti ex art. 13 c. 9 bis DL 201/11</p>

3. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;

INFINE,

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai 13 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Delibera N. 16 del 30-03-2019

Letto, confermato e sottoscritto

**II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**  
FRANCESCO BERNARDINI

**II SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr. Federico Valle

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267**

Sulla presente deliberazione sono stati apposti i seguenti pareri:

**Regolarita' Tecnica :**

Esito : **Favorevole** Rilasciato in data **18-03-2019**  
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Il Responsabile dell'Area  
*Dott. Ardigo' Alessandro*

**Regolarita' contabile :**

Esito : **Favorevole** Rilasciato in data **18-03-2019**

Il Responsabile dell'Area  
*Dott. Ardigo' Alessandro*

### **Attestato di pubblicazione**

La presente deliberazione resta pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ameglia dal 23-04-2019 al 07-05-2019.

Ameglia, 23-04-2019

Il Responsabile della Pubblicazione  
SABRINA CASALE

### **Esecutività**

La presente deliberazione diviene esecutiva il 30-03-2019, in quanto dichiarata immediatamente, ai sensi dell'Art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale  
Dr. Federico Valle